

(n. 270)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Corona, Caputo, Bosco, Colianni, Falcone,
Apprendi, Oddo, Scilla, Marinello, Donegani

il 27 ottobre 2008

*Nuovo ordinamento delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura*

---O---

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la legge n. 580 del 1993 ha profondamente modificato l'ordinamento delle Camere di commercio in Italia e da parte sua la Regione ha provveduto nel 1995, con la legge regionale n. 29. a disciplinare, in coerenza con le linee della riforma statale, l'ordinamento camerale regionale.

L'originaria coerenza tra le normative, tuttavia, è progressivamente venuta meno poiché l'evoluzione legislativa che ha riguardato la normativa statale non ha avuto riscontro alcuno in quella regionale, con la conseguenza, di fronte alle forti interconnessioni del sistema camerale - basti pensare alle funzioni connesse al registro delle imprese ed agli strumenti di regolazione del mercato - di mantenere le Camere di commercio siciliane assoggettate ad un regime giuridico

ormai obsoleto ed ampiamente superato dalle riforme intervenute a livello statale (legge n. 59 del 1997, decreto legislativo n. 112 del 1998, legge n. 191 del 1998 etc.), nonché dallo stesso testo novellato della riforma costituzionale (seppur in termini di principio, articolo 118, ultimo comma Cost.. ma soprattutto dalla legge di attuazione della riforma costituzionale legge n. 131 del 2003, che reca specifiche disposizioni inerenti le autonomie funzionali).

Il disegno di legge, attraverso le disposizioni contenute nel primo comma, intende estendere alla Regione, e mediante la tecnica del rinvio dinamico, l'ordinamento camerale vigente nello Stato, eliminando così ogni discrasia tra la disciplina statale e quella regionale, non solo in termini attuali, ma anche prospettici. Ciò al fine di consentire appieno il dispiegarsi delle potenzialità propulsive del sistema camerale regionale in favore dello sviluppo delle imprese e del tessuto produttivo.

Il secondo comma della norma proposta, prevede l'abrogazione dell'ordinamento camerale regionale, pur eccettuando dall'estensione della disciplina statale la normativa sul personale camerale, oggetto, già dal 1995, di una normazione specifica nonché le disposizioni del Titolo IV della legge che regola fattispecie diverse dalle Camere di commercio.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autonomie funzionali e ad esse si applicano le disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, escluse quelle di cui all'articolo 19 e quelle ricomprese al titolo quarto.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.